FAQ Contributo edicole 2026 sulle spese sostenute nel 2025

Le risposte relative ai quesiti hanno carattere "generale" e contribuiscono unicamente a fornire un'utile indicazione di carattere applicativo, non anticipando in alcun modo l'esito dell'istruttoria che può avvenire, in concreto, solo sulla base della documentazione presentata o agli atti del richiedente, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL "CONTRIBUTO EDICOLE 2025 SULLE SPESE SOSTENUTE NEL 2025": CODICI DI CLASSIFICAZIONE ATECO RICHIESTI

QUESITO: **Si chiede se sia possibile presentare una domanda per usufruire del contributo per le edicole qualora il soggetto nel proprio punto vendita unitamente alla vendita di giornali venda anche ricariche telefoniche/biglietti autobus e qualche dolciume.**

QUESITO: **Si chiede se il titolare di un'edicola esclusiva ma impura, con principale attività di vendita al dettaglio di prodotti editoriali, che ha aggiunto dei prodotti extra editoriali quali piccola cartoleria e giocattoli rientri tra gli aventi diritto al contributo.**

QUESITO: **Si chiede se nel caso di un'edicola in cui si svolge come attività prevalente il commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Cod. Ateco 47.62.10) e come attività secondarie, il commercio al dettaglio di libri (cod. Ateco 47.61 - Commercio al dettaglio di libri) e cartoleria (47.62.2 - Commercio al dettaglio di articoli di cancelleria), le attività secondarie possano precludere la possibilità di richiedere il contributo.**

RISPOSTA: Il "contributo edicole 2026 per le spese sostenute nel 2025", istituito dall'articolo 1, del D.P.C.M. 3 luglio 2026, e disciplinato dal decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria 13 ottobre 2026, è destinato agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. In tale categoria rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività primario/prevalente il codice ATECO 47.62.10, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.

L'assenza del codice che identifica specificamente la vendita di giornali come attività primaria/prevalente preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: Si chiede se l'edicolante, la cui società risulta attiva presso il Registro delle imprese, che ha dato in gestione l'edicola, possa presentare la domanda.

RISPOSTA: No. Il contributo è volto ad offrire un ristoro agli esercenti di rivendita esclusiva di giornali quotidiani e periodici, con codice ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario/prevalente, per le spese, espressamente previste nel DPCM 30 luglio 2026 e nel decreto attuativo del 13 ottobre 2026, da questi sostenute. Si tratta, quindi, di un contributo destinato al soggetto che ha sostenuto tali spese; pertanto, se l'impresa che ha dato in gestione l'attività di rivendita di quotidiani e periodici non si è fatta carico di tali spese non è legittimata a richiedere il contributo. Può, di contro, chiederlo il gestore dell'attività qualora sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dal decreto attuativo sopracitato ed abbia sostenuto, avendo la documentazione a supporto da esibire in sede di controllo, le spese che concorrono a formare la base di calcolo del contributo.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

QUESITO: **Alcuni edicolanti chiedono alcuni esempi di trasformazione digitale o ammodernamento tecnologico in ambito edicole, in modo da individuare investimenti riconducibili a tali interventi, come ad esempio l'acquisto di un nuovo PC, stampante e un software di carico/scarico merci, registratore di cassa, cellulare.**

RISPOSTA: Per quanto riguarda gli "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico" che possono essere coperti dalla misura agevolativa, non esiste un elenco predefinito e il criterio generale si deve ispirare alle finalità indicate nella disciplina regolatoria di riferimento ovvero alle diverse e peculiari necessità e situazioni dei richiedenti il contributo. In ogni caso i costi sostenuti nell'anno 2025, relativi agli interventi effettuati/acquisti, in sede di domanda di accesso all'agevolazione, devono essere esposti al netto dell'IVA. È inoltre necessario conservare la fattura e la documentazione che dimostri la tracciabilità del pagamento, il quale deve risultare riconducibile al beneficiario.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: **Molti edicolanti - nell'ambito del processo di digitalizzazione - si sono "informatizzati" dotandosi di software gestionali offerti dal Distributore Locale e creando un collegamento digitale con lo stesso. Le forniture vengono così quindi gestite con l'ausilio di programmi ad hoc. Tali attività rientrano negli interventi di trasformazione digitale e/o ammodernamento tecnologico? L'edicola può fruire del contributo anche se i contratti sono anteriori al 2025 ma l'attività è proseguita anche nel corso del 2025?**

RISPOSTA: L'attività di "informatizzazione", per collegarsi digitalmente alla rete della Distribuzione Locale, al fine di gestire le forniture, può rientrare tra gli "interventi di trasformazione digitale e/o ammodernamento tecnologico", previsti dal D.P.C.M. 30 luglio 2026 e dal relativo decreto di attuazione 13 ottobre 2026 per l'accesso al Contributo a favore delle edicole, per l'anno 2026, sulle spese sostenute nell'anno 2025. L'impresa può fruire del contributo anche se i contratti stipulati per lo svolgimento di tale attività sono anteriori al 2025, purché le spese derivanti da tali accordi siano state sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: **Molti edicolanti nell'ambito del processo di digitalizzazione e adeguamento tecnologico si sono dotati di attrezzare per eseguire pagamenti elettronici o servizi aggiuntivi a vantaggio della clientela (pagamento utenze, ricariche telefoniche etc.), sostenendo i relativi oneri o corrispondendo canoni a società terze. Possono accedere al contributo, previsto per l'anno 2026, sulle spese sostenute nel 2025?**

RISPOSTA: Si, purché le spese esposte siano state sostenute nel 2025.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: Alcuni edicolanti chiedono conferma se possano ritenersi spese per "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico" anche gli oneri e i canoni versati a società terze per dotarsi di piattaforme per la "vendita del gioco" nel rispetto della normativa vigente (quali ad es. Canone per la vendita dei Gratta e vinci o Canone per la vendita del gioco "Superenalotto".

RISPOSTA: Si conferma che possono ritenersi spese per "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico" anche gli oneri e i canoni versati a società terze per dotarsi di piattaforme per la "vendita del gioco" nel rispetto della normativa vigente.

INTRODUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, SOSTITUTIVO DEGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI COSAP E GLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI TOSAP, AI FINI DEL CALCOLO DELLE SPESE CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL "CONTRIBUTO EDICOLE"

QUESITO: **Si chiede, considerato che la normativa ha disposto che una serie di tributi o canoni, tra cui il COSAP e la TOSAP, sono stati sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale (CUP), ma non tutti i comuni si sono adeguati, quale tributo può essere ammissibile quale voce di spesa nella domanda di cui al DPCM 30 luglio 2026.**

RISPOSTA: Poiché la legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019, ha previsto, all'articolo 1, comma 816, che i comuni, province e città metropolitane istituissero in sostituzione di TOSAP e COSAP, nonché di altri tributi locali che avevano come presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone unico patrimoniale (CUP) a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel DPCM 30 luglio 2026 e nel successivo decreto attuativo, relativo al contributo per le spese nel 2025, coerentemente, è stato previsto solo il CUP.

Ove nel comune in cui è sita la rivendita esclusiva di giornali quotidiani e periodici fosse ancora in vigore il COSAP (o la TOSAP), in sede di domanda, il campo CUP potrà essere valorizzato con gli importi relativi alle spese sostenute per COSAP o TOSAP.

<<<<< 0 >>>>>

QUESITO: Si chiede se una edicola che opera sul demanio marittimo può inserire nella domanda i canoni corrisposti a titolo di occupazione per le concessioni demaniali marittime.

RISPOSTA: Nel caso in cui il punto vendita operi sul demanio marittimo e sia tenuto a corrispondere i canoni a titolo di occupazione per le concessioni demaniali marittime, in sede di domanda, il campo dedicato al CUP potrà essere valorizzato con le spese sostenute per i canoni per le concessioni demaniali.

INTRODUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE IN ALCUNI COMUNI, SOSTITUTIVA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

QUESITO: Con riferimento alle spese che concorrono a determinare il contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) Tassa sui rifiuti – TARI, del decreto del 13 ottobre 2026, considerato che alcuni comuni sono passati alla TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE, addebitata direttamente all'edicola dalla società assegnataria del servizio, si chiede se sia possibile inserire nella richiesta questa spesa attinente al servizio di smaltimento rifiuti.

RISPOSTA: Nel caso in cui nel comune in cui viene svolta l'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici, la TARI sia stata sostituita da un'imposta analoga (in questo caso la TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE), in sede di domanda, il campo dedicato alla TARI potrà essere valorizzato con le spese sostenute per la nuova tariffa.

MODALITA' DI CALCOLO DELLE PREMIALITA' PARI AL 20 E AL 10 PER CENTO DEL CONTRIBUTO IN CASO DI RILEVAMENTO O APERTURA DI UN'ULTERIORE ATTIVITA' E DI APERTURA DOMENICALE

QUESITO: Si chiede in che modo sia calcolato l'incremento del contributo.

RISPOSTA: Il contributo, fino ad un massimo di 4.500 euro, è riconosciuto in misura pari all'80 per cento delle spese, al netto dell'IVA ove prevista, sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025 con riferimento alle voci di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto attuativo del 13 ottobre 2026. Nel caso in cui l'impresa, nel corso dell'anno 2025, abbia aperto un nuovo punto vendita, o abbia rilevato

un’attività preesistente, il contributo viene incrementato di un ulteriore 20 per cento, sempre entro il limite di 4.500 euro.
Nel caso di apertura domenicale il contributo, calcolato sulle spese inserite in domanda, viene incrementato di un ulteriore 10 per cento, ancora entro il limite di 4.500 euro.
Nel caso in cui per l’impresa richiedente ricorrano i presupposti per ottenere entrambe le premialità, l’importo complessivo del contributo non potrà, comunque, eccedere il limite di 4.500 euro, né ***eccedere l’importo complessivo delle spese sostenute ed ammissibili al contributo stesso***.

CANONI DI LOCAZIONE

QUESITO: Considerato che l’Art. 1 del DPCM del 30 luglio 2026 riconosce per l’anno 2026 un contributo pari all’80 per cento delle spese sostenute per “canoni di locazione”, si chiede se, allorquando la locazione abbia ad oggetto il godimento di una cosa produttiva e più precisamente di un’azienda avente codice primario ATECO 47.62.10 e cioè di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’edicola, il canone di locazione corrisposto dall’affittuario che cura la gestione dell’edicola in favore del locatore dell’azienda, rientri nella nozione di canoni di locazione e quindi dia diritto al contributo sino all’80%.

RISPOSTA: Per “canoni di locazione” si intendono, in via generale, i canoni di locazione dell’immobile in cui viene esercitata l’attività di rivendita di quotidiani e periodici.

Nel caso dell’affitto di azienda la spesa rappresentata dal canone, corrisposto dall’affittuario, è ammissibile qualora tra i beni che costituiscono il complesso aziendale sia presente anche l’eventuale immobile presso cui viene esercitata l’attività.